

Spett. le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c.
Spett. le
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA)
Servizio Interdipartimentale per l'Indirizzo, il
Coordinamento ed il Controllo delle Attività
Ispettive
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ns. Rif.: CAL/O/1829

Genova, 22 dicembre 2016

Oggetto: ID 189: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011 per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Calenia Energia S.p.A. sita nel comune di Sparanise (CE) - Diffida (DVA 0030082 del 13.12.2016) ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 71016 del 7.12.2016.

Istanza di riesame ai fini dell'annullamento in autotutela della Diffida

La scrivente società, in riferimento alla Vs. nota n. DVA 30082 del 13.12.2016 ("Diffida") e all'allegata nota ISPRA prot. 29754 del 7.12.2016 ("Nota ISPRA"), con la presente intende riscontrare la Diffida cui all'oggetto.

In particolare, i sopracitati atti accertano e contestano a Calenia Energia:

1. la violazione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 3, pag. 6 del Decreto AIA;
2. la violazione della prescrizione di cui al paragrafo 9.3, secondo capoverso di pag. 69, del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC);
3. la violazione della tabella 5, paragrafo 6.1.1, pag. 9 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Si evidenzia che sia la Diffida che la Nota ISPRA non fanno alcuna menzione - né quanto meno dimostrano in motivazione di aver valutato – di quanto comunicato da Calenia Energia con nota n. CAL/O/1817 inviata antecedentemente ai documenti citati con PEC del 22.11.2016.

Prima di qualsiasi replica alla Diffida ed alla Nota ISPRA, chiediamo quindi alle Spett.li Amministrazioni in indirizzo di Voler annullare le proprie determinazioni e, per completezza di istruttoria, di Voler rivalutare i fatti in contestazione alla luce anche della comunicazione PEC di Calenia Energia del 22.11.2016 che, per comodità di lettura, si allega alla presente.

In aggiunta a quanto sopra e venendo alle singole censure rivolte a Calenia Energia con la Diffida e l'allegata Nota ISPRA, valga quanto segue:

1. violazione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 3, pag. 6 del Decreto AIA.

L'art. 1, comma 3, del Decreto AIA prescrive a Calenia Energia di ***“presentare ... un progetto inerente i misuratori in continuo della portata dei fumi sui punti di emissione E1 ed E2, così come indicato al Capitolo 9, paragrafo 9.3 <Emissioni in aria convogliata>, pag. 69 del parere istruttorio”***.

Ebbene, la scrivente Società, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, conferma di aver presentato, entro i termini prescritti, il suddetto progetto di un sistema di misura in continuo, comunicando tra l'altro l'intenzione di utilizzare il metodo stechiometrico di rilevazione in continuo della portata dei fumi, garantendo quest'ultimo il prescritto monitoraggio con un'attendibilità superiore, in termini di precisione del dato, rispetto ad altro metodo. Si allega alla presente il citato progetto (cfr. “Relazione tecnica in merito alla fattibilità della misura gas combust” di cui alla nota di Calenia Energia s.p.a. del 22.11.2011).

D'altra parte, con nota prot. n. DVA – U.0003101 del 8.2.2016, codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali: (i) ha dato atto di aver valutato la documentazione di progetto trasmessa dal Gestore con nota CAL/O/0753 del 22.11.2011, il cui procedimento di valutazione è stato avviato dallo stesso ente a seguito del pagamento degli oneri istruttori da parte di Calenia Energia, e si è concluso in data 02.02.2016 a seguito dell'espressione del parere della Commissione AIA-IPPC, di cui si allega la relativa nota; (ii) ha disposto che ISPRA, anche in virtù delle competenze di cui al D.Lgs. 46/2014, tenesse conto del procedimento di ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto AIA e, provvedesse a verificare, nell'ambito delle programmate attività di controllo ordinario, l'eventuale necessità di aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo, anche alla luce

del parere positivo della Commissione Istruttoria AIA-IPPC che, con nota del 02.02.2016 (CIPPC 122/2016) ha raccomandato ad ISPRA di accertare "l'effettiva realizzazione dei monitoraggi" presso l'installazione e l'eventuale necessità di adeguare il PMC.

2. violazione della prescrizione di cui al paragrafo 9.3, secondo capoverso di pag. 69, del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC).

Il paragrafo 9.3, secondo capoverso di pag. 69, del PIC, prescrive che "*i punti di emissione E1 ed E2 siano dotati di sistema di **monitoraggio in continuo delle emissioni** di NOx e CO, contestualmente alla misurazione in continuo anche dei parametri di processo quali il tenore di ossigeno, la temperatura, la pressione, la portata e il tenore di vapore acqueo*". Il terzo capoverso aggiunge che "*Per il funzionamento del **sistema di misura in continuo della portata dei fumi** si prescrive la **presentazione all'A.C. di un progetto** entro tre mesi dal rilascio dell'AIA, e **la piena funzionalità** entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA*".

In merito a questo punto, la scrivente Società, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, conferma di aver presentato, entro i termini prescritti, il progetto di un sistema di misura in continuo con metodo stechiometrico della portata dei fumi e di averlo reso funzionante dal 2011, e così come segnalato dal Gestore ed accertato nelle visite ispettive di ISPRA e di ARPA Campania del 2012 e del 2013 e anni seguenti.

3. violazione della tabella 5, paragrafo 6.1.1., pag. 9 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

La tabella 5, paragrafo 6.1.1., pag. 9, del PMC prescrive che i parametri per le emissioni convogliate in atmosfera siano oggetto di "**Misura continua**" ovvero "**di un sistema di monitoraggio in continuo**".

La scrivente Società conferma di aver correttamente ottemperato alla prescrizione in parola, avendo realizzato ed attuato dal 2011 la misurazione in continuo della portata dei fumi mediante calcolo stechiometrico.

Come evidenziato in uno dei precedenti capoversi, codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha invitato ISPRA con nota prot. 0003101 del 8.2.2016, sulla base di una indicazione proveniente dal Presidente della Commissione AIA IPPC, a verificare, nell'ambito delle programmate attività di controllo presso la Centrale, "*l'effettiva realizzazione dei monitoraggi*" in continuo, nonché a valutare "*l'eventuale necessità dell'aggiornamento del PMC*".

Nell'eventualità in cui ISPRA ritenesse necessario un aggiornamento del PMC a mero chiarimento dell'aspetto in parola, rappresentiamo che, in relazione ad una Centrale "tecnicamente gemella" (Rizziconi Energia s.p.a.) di proprietà del medesimo Gruppo AXPO che controlla Calenia Energia, è stato precisato dal PMC che "La portata dei fumi, in accordo con quanto stabilito dall'Ente di controllo, può essere altrimenti stimata mediante calcolo stechiometrico".

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, Calenia Energia S.p.A.

chiede

l'annullamento in autotutela della Diffida in oggetto e dell'allegata Nota ISPRA.

Con osservanza.

Calenia Energia S.p.A.



Fabio Giorgi
Procuratore



Allegati:

- *Comunicazione Calenia Energia CAL-O-1817 trasmessa a mezzo PEC del 22.11.2016*
- *Relazione tecnica in merito alla fattibilità della misura gas combusti, Allegato a lettera CAL-O-0753*
- *Comunicazione MATTM prot. 3101 del 08.02.2016*